

prot. 790/19




Ordine Avvocati Monza

Procura Repubblica Monza

Tribunale Monza

Ordine Medici Chirurghi Odontoiatri Monza



PROTOCOLLO D'INTESA

TRA

TRIBUNALE DI MONZA

PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO TRIBUNALE MONZA

ORDINE DEGLI AVVOCATI DI MONZA

ORDINE PROVINCIALE DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI

REQUISITI E CRITERI DI ISCRIZIONE ALL'ALBO DEI PERITI E DEI CONSULENTI TECNICI D'UFFICIO PRESSO IL TRIBUNALE DI MONZA IN MATERIA SANITARIA

Il presente protocollo d'intesa costituisce attuazione dell'articolo 15 del Protocollo Nazionale concluso in data 24 maggio 2018 tra CSM – CNF – FNOMCeO, al fine di armonizzare i criteri e le procedure di formazione degli Albi dei periti e consulenti tecnici d'ufficio ai sensi della L. 8 marzo 2017, n. 24 (c.d. legge Gelli-Bianco) in materia di responsabilità professionale degli esercenti la professione sanitaria.

PREMESSE

Il presente protocollo è il risultato di un Percorso condiviso tra magistratura, avvocatura ed ordini professionali e si propone di promuovere ed indirizzare la costituzione, in generale, dei nuovi Albi dei Periti e dei CTU e di armonizzare la gestione e la revisione degli stessi sulla base di criteri condivisi e conformi alle linee guida stabilite dalla legge e dai protocolli d'intesa siglati a livello nazionale. Con particolare riferimento alla materia della responsabilità dei professionisti del settore sanitario, sono stati conclusi specifici protocolli d'intesa a livello nazionale con le categorie professionali degli appartenenti all'Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri ed all'Ordine delle professioni infermieristiche.

L'art. 15 della L. 8 marzo 2017, n. 24, infatti, dispone che:

"Nei procedimenti civili e nei procedimenti penali aventi ad oggetto la responsabilità sanitaria, l'autorità giudiziaria affida l'espletamento della consulenza tecnica e della perizia ad un medico specializzato in medicina legale e ad uno o più specialisti nella disciplina che abbiano specifica e pratica conoscenza di quanto oggetto del procedimento, avendo cura che i soggetti da nominare, scelti tra gli iscritti negli albi di cui ai commi 2 e 3, non siano in posizione di conflitto di interessi nello specifico procedimento o in altri connessi e che i consulenti tecnici d'ufficio da nominare nell'ambito del procedimento di cui all'articolo 8, comma 1, siano in possesso di adeguate e comprovate competenze nell'ambito della conciliazione acquisite anche mediante specifici percorsi formativi".

Al fine della nomina del consulente da parte del giudice, appare quindi evidente il ruolo centrale assunto

dalle modalità di formazione, iscrizione e tenuta dell'albo di consulenti e periti istituito presso il Tribunale, dal momento che, tanto più esaustive sono le informazioni relative ai professionisti desumibili dall'Albo, tanto più il giudice è in grado di effettuare la scelta del consulente più idoneo all'accertamento richiesto nel caso concreto.

Inoltre, l'eshaustività delle informazioni in ordine agli ausiliari concorre ad assicurare una più completa conoscenza della qualificazione del professionista a vantaggio di tutti gli operatori del settore e delle parti in conflitto, nonché a garantire la trasparenza dell'assegnazione degli incarichi, inserendosi nella generale cornice della condivisione dei flussi informativi riguardanti l'esercizio della giurisdizione.

In tale ottica, l'Albo dei periti e dei consulenti tecnici d'ufficio dovrà essere formato, per tutte le categorie professionali (e non solo, dunque, per le professioni sanitarie) in modo che siano indicate e documentate le specializzazioni degli iscritti esperti nelle varie materie, così da garantire un'idonea ed adeguata rappresentanza di esperti delle diverse discipline tra i quali scegliere per la nomina.

In sede di revisione degli albi, poi, dovrà essere indicata l'esperienza professionale maturata ed ogni altra informazione utile a consentire l'individuazione dei profili professionali e dei parametri di selezione, qualitativamente elevati ed adeguati alla sempre maggiore complessità dei casi e delle singole materie.

1) Struttura dell'albo

L'Albo dei periti e dei consulenti tecnici d'ufficio sarà strutturato per settori di materie e all'interno di ciascun settore suddiviso per campi di specializzazione e sarà realizzato su piattaforma informatica al fine di permetterne ampia accessibilità e diffusione, nonché facilità di revisione dei dati in esso contenuti.

Per ciascun iscritto sarà creata una scheda personale, contenente i dati identificativi e l'indirizzo PEC.

In tutte le discipline, e, soprattutto, per quelle specialistiche riferite alle professioni sanitarie, nella scheda personale saranno indicate e documentate le specializzazioni degli iscritti, l'esperienza professionale maturata, il numero e la tipologia degli incarichi conferiti e di quelli revocati, nonché ogni altra informazione utile a definire in maniera più completa il profilo professionale concreto di ciascun iscritto.

L'iscrizione all'Albo e la tenuta dello stesso è di competenza di un *Comitato*, organo collegiale costituito, nel settore civile, dal Presidente del Tribunale, dal Procuratore della Repubblica e da un professionista designato dal Consiglio dell'ordine della categoria di appartenenza del richiedente l'iscrizione (art. 14 disp. att. c.p.c.); nel settore penale il *Comitato* prevede l'ulteriore presenza del Presidente del Consiglio dell'Ordine forense (art. 68 disp. att. c.p.p.).

L'albo sarà aggiornato con cadenza triennale.

La revisione e l'aggiornamento delle iscrizioni e dei dati relativi al profilo professionale di ciascun iscritto sarà attuata, in esecuzione delle disposizioni adottate dal Comitato albo, tramite il Gestore informatico.

2) Specializzazioni mediche

L'articolo 15, secondo comma, della legge n.24/2017 stabilisce che negli albi dei periti e consulenti tecnici "devono essere indicate e documentate le specializzazioni degli iscritti esperti in medicina".

Per tale settore, l'albo sarà articolato in due sezioni, il primo dedicato alla professione *medico chirurgica*, il secondo a quella *medico odontoiatrica*.

All'interno di ciascuna sezione saranno specificate le diverse specializzazioni facendo riferimento, in linea generale, a quelle corrispondenti alle scuole individuate dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, attualmente indicate nel d.m. 4 febbraio 2015.

Tra le specializzazioni sarà inclusa la qualifica di medico di medicina generale.

Nell'ambito di ciascuna specializzazione potranno essere costituite distinte "sotto-categorie",

previamente condivise con gli Ordini professionali, per una migliore identificazione di eventuali branche o profili professionali non pienamente corrispondenti alle singole categorie generali, ma ugualmente meritevoli di attenzione per la natura delle questioni tecniche che li connotano.

3) Valutazione della speciale competenza

Principale requisito per l'iscrizione agli albi, oltre all'onorabilità, è quello della *speciale competenza* (art. 15 disp. att. cod. proc. civ. ed art. 69 disp. att. cod. proc. pen.).

Esso presuppone il possesso del titolo di specializzazione e si sostanzia nella concreta conoscenza teorica e pratica della disciplina, ricavabile dal *curriculum* formativo e/o scientifico e dall'esperienza professionale.

Il presente protocollo, pertanto, individua gli elementi di valutazione della speciale competenza, ulteriori rispetto al titolo di specializzazione, finalizzati sia ad indirizzare il singolo esperto, in sede di compilazione della domanda di iscrizione o riconferma nell'albo, nel compito di allegazione di tutti gli opportuni elementi atti a caratterizzare il suo profilo professionale, sia a favorire i singoli comitati circondariali nell'attività postuma di valutazione del materiale raccolto.

I parametri di valutazione sono i seguenti:

- a) esercizio della professione nella rispettiva disciplina per un periodo minimo, successivo al conseguimento del titolo di specializzazione, non inferiore a cinque anni;
- b) possesso di un adeguato *curriculum* formativo post-universitario nella rispettiva disciplina, con indicazione dei corsi di livello universitario o assimilato, di quelli di aggiornamento rilevanti ai soli fini del circuito EMC e le eventuali attività di docenza;
- c) possesso di un *curriculum* professionale, con indicazione delle posizioni ricoperte e delle attività svolte nella propria carriera (ad esempio, ruoli svolti, datore di lavoro, strutture ove si è prestato servizio, tipi ed aree di attività praticate, attività di consulenza professionale svolta presso imprese, eccetera);
- d) eventuale possesso di un *curriculum* scientifico, con indicazione delle attività di ricerca e delle pubblicazioni, nonché l'eventuale iscrizione a società scientifiche;
- e) eventuale possesso di riconoscimenti accademici o professionali o di altri elementi che possono connotare l'elevata qualificazione del professionista;
- f) iscrizione all'Ordine professionale in regola con i relativi pagamenti.

I suddetti elementi di valutazione vanno considerati in concorso tra loro, attribuendo priorità al periodo di minimo esercizio della professione: la carenza di tale elemento comporterà rigetto della domanda, salvo che venga compensata dalla particolare qualità del profilo professionale emergente dagli altri elementi di valutazione.

Nel caso in cui la specializzazione comprenda lo svolgimento di attività chirurgica, ai fini della valutazione della speciale competenza, sarà considerato l'effettivo svolgimento della stessa, che dovrà essere documentato in modo da far emergere branche e tipologia degli interventi sui quali l'esperienza è maturata in funzione della valutazione del suo consolidamento.

La peculiarità del percorso di specializzazione in medicina legale, specificamente diretto ad attribuire competenze funzionali alla collaborazione tecnica con l'amministrazione della giustizia e con gli operatori forensi, e la necessaria presenza della figura del medico legale nei procedimenti riguardanti la responsabilità sanitaria, ai sensi dell'articolo 15 della legge n.24/2017, giustificano che non sia richiesto il periodo minimo di esercizio della professione, fermi restando gli altri elementi di valutazione della speciale competenza.

La peculiarità del percorso di specializzazione e del profilo di competenza dei medici di medicina generale giustificano, invece, che il periodo minimo di esercizio della professione sia stabilito in 10 anni successivi al compimento del percorso, sempre fermi restando gli altri elementi di valutazione della speciale competenza.

La peculiarità del percorso di specializzazione e del profilo di competenza dei medici odontoiatri giustificano che il periodo minimo suddetto sia stabilito in 10 anni dal conseguimento dell'abilitazione



all'esercizio della professione medico-odontoiatrica o di iscrizione all'Albo relativo nel caso in cui non sia stato conseguito un titolo di specializzazione *post lauream*.

I parametri di valutazione della speciale competenza sopraindicati devono essere forniti da ogni candidato in sede di compilazione del modulo di iscrizione o di riconferma all'Albo. In tale modulo dovrà essere obbligatoriamente contenuta l'indicazione degli incarichi svolti come perito o consulente tecnico d'ufficio e di parte, pubblica o privata, all'interno di procedimenti civili o penali (articolo 15, secondo comma, L. n.24/2017).

4) Domanda di iscrizione

La domanda per l'iscrizione all'Albo deve essere trasmessa, completa di tutta la documentazione allegata, al Tribunale e, contestualmente, all'Ordine professionale di appartenenza.

All'occorrenza, il Comitato potrà convocare l'interessato per l'audizione personale per chiarimenti o approfondimenti.

Ai fini dell'ammissibilità della domanda deve essere comunicato l'indirizzo PEC personale.

L'assenza di precedenti incarichi non preclude la prima iscrizione o la riconferma all'interno dell'albo, non essendo la circostanza necessariamente ricollegabili al merito o al demerito dell'esperto, mentre potrà essere valutata dal singolo magistrato in sede di scelta dell'esperto, anche per individuare eventuali conflitti di interesse. Di tale irrilevanza ai fini dell'iscrizione e della riconferma deve essere dato atto espressamente nel modulo di iscrizione. Diversamente, in sede di riconferma, il Comitato valuterà le annotazioni presenti nel fascicolo personale relativi ad eventuali inadempimenti nello svolgimento di precedenti incarichi.

L'attività istruttoria dei Comitati si avvale della presenza al loro interno dei rappresentanti degli ordini delle professioni mediche sanitarie che, dopo il preventivo esame delle domande pervenute, possono utilmente formulare osservazioni ed annotazioni anche con riferimento alla corrispondenza tra le informazioni dichiarate nelle domande e quelle possedute presso le rispettive raccolte anagrafiche.

5) Fascicolo personale

Al momento dell'iscrizione sarà formato il fascicolo personale atto a contenere tutte le informazioni prodotte nella domanda di iscrizione o riconferma.

All'interno di tale fascicolo sono contenuti i dati personali e le seguenti informazioni (non esaustive):

- a) professione, con indicazione delle date di acquisizione del titolo di studio e di abilitazione all'esercizio;
- b) specializzazioni, con indicazione della data di acquisizione del titolo;
- c) *curriculum* formativo (titoli *post lauream*, corsi di perfezionamento, *master*, dottorato, corsi ECM ed altre attività di formazione, docente);
- d) *curriculum* professionale (posizioni e ruoli ricoperti, datori di lavoro, strutture ove si è prestato servizio, tipologie ed aree di attività praticate - ivi comprese, nel caso di attività chirurgica, le informazioni funzionali alla valutazione della speciale competenza ai sensi dell'articolo 6, 6° comma, del Protocollo Nazionale - , attività di consulenza professionale svolta presso imprese, eccetera);
- e) *curriculum* scientifico (attività di ricerca e pubblicazioni);
- f) altri riconoscimenti accademici o professionali;
- g) incarichi di perito o di consulente (anche se revocati) conferiti dall'autorità giudiziaria e da parti pubbliche o private, con annotazione anche dei compensi liquidati per quelli assegnati dall'autorità giudiziaria e della motivazione in caso di revoca;
- h) iscrizione a società scientifiche;
- i) competenze nell'ambito della conciliazione, acquisite mediante esperienza professionale o appositi percorsi formativi;
- j) rapporti di collaborazione professionale con società od enti, specificandone il carattere stabile

od occasionale, la decorrenza e la durata, anche se cessati;

- k) ogni ulteriore elemento che il singolo esperto ritenga utile dichiarare in via volontaria ai fini della valutazione del proprio profilo di competenza da parte dell'autorità giudiziaria.

Il fascicolo personale sarà aggiornato, oltre che in sede di revisione triennale, anche in base alle comunicazioni periodiche dell'interessato o dell'Ordine di appartenenza (di norma, annualmente, salvo che si tratti di informazioni che debbano essere portate immediatamente a conoscenza del Tribunale contestualmente al loro verificarsi) oppure, in relazione agli incarichi dell'autorità giudiziaria, d'ufficio ad opera degli Uffici per il Processo costituiti presso il Tribunale o presso le articolazioni interne della Procura della Repubblica, raccogliendo le eventuali comunicazioni dei singoli magistrati in esito allo svolgimento degli incarichi.

6) Revisione triennale

La revisione periodica degli albi avverrà con cadenza triennale.

Tale revisione comporterà una doppia verifica:

- a) la volontà dell'esperto di confermare la propria iscrizione;
- b) la permanenza dei requisiti in capo allo stesso.

L'esito della verifica comporterà la riconferma o la cancellazione dell'iscrizione: la cancellazione consegue al venir meno dei requisiti di onorabilità e di professionalità, nonché al venir meno dell'iscrizione al relativo Ordine di appartenenza, fermo restando il potere del Comitato di adottare, in ogni momento, i provvedimenti disciplinari previsti nei codici di rito.

La revisione triennale è preceduta dalla comunicazione, inviata a ciascuno degli iscritti all'indirizzo PEC, contenente il termine non superiore a 30 giorni per far pervenire la domanda di riconferma, con la quale dovranno essere integrate le informazioni richieste in sede di iscrizione, ai sensi dell'articolo 5.

Nella suddetta comunicazione sarà esplicitato che la mancata presentazione della domanda di riconferma preclude ogni valutazione circa il mantenimento dei requisiti di iscrizione e fa presumere la volontà dell'interessato di non permanere all'interno dell'Albo.

Scaduto il termine fissato per l'invio della domanda di riconferma, il Comitato provvederà ad inoltrare un'ulteriore comunicazione a chi non abbia presentato la domanda, con l'espresso avvertimento delle conseguenze sanzionatorie in caso di protratto silenzio e con l'apposizione di un nuovo termine.

Il Comitato procederà, quindi, a disporre la cancellazione dell'iscrizione di chi non abbia inviato la domanda di riconferma entro il nuovo termine assegnato con la seconda comunicazione.

La cancellazione così disposta non osta, tuttavia, ad una nuova iscrizione in occasione di una successiva finestra.

Al fine di agevolare il lavoro del Comitato, nel semestre in cui cade la procedura di revisione non verrà aperta una finestra per le nuove iscrizioni.

7) Obblighi informativi nel corso del triennio

Gli iscritti sono tenuti a comunicare annualmente le informazioni inerenti:

- a) la perdita dei requisiti di iscrizione;
- b) le variazioni importanti della situazione professionale, quali il trasferimento della sede di lavoro in altro distretto giudiziario, il pensionamento, l'acquisizione o cessazione di rapporti di collaborazione professionale con società od enti;
- c) gli incarichi di consulente tecnico ricevuti da parti pubbliche o private.

Il mancato adempimento dell'obbligo, anche a seguito di rilievo dell'inadempienza conseguente a controllo periodico, sarà valutato dal Presidente del Tribunale nell'ambito dei poteri di vigilanza conferiti dai codici di rito.

Le informazioni riguardanti l'aggiornamento degli incarichi attribuiti dall'autorità giudiziaria, giudicante e requirente, saranno curate dal Gestore informatico sulla base dei dati acquisiti dai Registri telematici tramite il Comitato.

Ogni altra informazione integrativa del contenuto del fascicolo personale sarà trasmessa per via telematica al Gestore che provvederà al suo inserimento nella piattaforma informatica.

8) Pubblicità degli albi

Gli albi dei periti e dei consulenti tecnici d'ufficio sono resi pubblici sul sito del Tribunale di Monza e della Procura della Repubblica nelle loro informazioni essenziali (nominativo dell'esperto, professione, specializzazione, indicazione dei titoli abilitanti, data di iscrizione o riconferma, posizione attiva o inattiva, numero di telefono ed indirizzo *e-mail*), con esclusione dei dati personali riservati e di ogni altra informazione contenuta nel fascicolo personale.

Il presente Protocollo è aperto all'adesione degli Ordini locali delle Professioni infermieristiche e costituisce il modello delle linee guida per analoghi Protocolli locali da stipulare con gli Ordini di altre categorie professionali interessate all'iscrizione dei propri aderenti all'Albo dei periti e consulenti tecnici d'ufficio del Tribunale di Monza, previ gli opportuni adattamenti dovuti alle caratteristiche specifiche delle singole professioni.

Monza, 2 aprile 2019.

Il Presidente del Tribunale di Monza
Dott.ssa Laura Cosentini



Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Monza
Dott.ssa Luisa Zanetti



Il Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Monza
Avv. Michele Erba



Il Presidente dell'Ordine provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri
Dott. Carlo Maria Teruzzi

